

## **LE NUOVE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE**

*Deliberazione COVIP del 25 giugno 2026*

L'art. 1, comma 201, della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha modificato in modo significativo l'art. 11 del D. Lgs. 252/2005, che disciplina le prestazioni pensionistiche complementari.

Fino a oggi, al momento del pensionamento, l'Associato poteva scegliere tra la riscossione di una quota in capitale e la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia.

A questa soluzione, si aggiungono nuove opzioni, erogate direttamente dal Fondo pensione, espressamente qualificate dalla legge come "prestazioni pensionistiche":

dal 1° luglio 2026:

- la rendita a durata definita (art. 11, co. 3-bis e 3-ter D. Lgs. 252/2005);
- i prelievi liberamente determinabili (art. 11, co. 3-bis e 3-quater D. Lgs. 252/2005)

dal 31 ottobre 2026:

- l'erogazione frazionata del montante accumulato (art. 11, co. 3-bis D. Lgs. 252/2005).

Periodo transitorio: fino al 31 dicembre 2026, il Fondo potrà acquisire le richieste ma liquidarle solo una volta adeguati i sistemi operativi.

Di seguito le regole che si applicano alle nuove tipologie di prestazione pensionistica (fonte tabella Mefop):

<b>Alternative alla rendita vitalizia</b>	Le nuove opzioni sostituiscono la rendita vitalizia: non possono essere combinate con essa né tra loro.
<b>Quota in capitale</b>	È possibile comunque richiedere fino al 50% del montante in forma di capitale (art. 11, co. 3 D. Lgs. 252/2005), abbinandolo a una qualsiasi delle nuove prestazioni o a una rendita vitalizia.
<b>Irrevocabilità della scelta</b>	Una volta avviata l'erogazione, la scelta non può essere modificata. L'unica eccezione è la conversione del montante residuo in rendita vitalizia (immediata o differita).
<b>Stop alle prerogative di accumulo</b>	Non è più possibile effettuare trasferimenti, anticipazioni o accedere alla RITA. È invece consentito lo switch di comparto, nel rispetto del

**FONDO PENSIONE  
DI PREVIDENZA BIPIEMME**

	periodo minimo previsto. Il trasferimento ad altro fondo è possibile solo per usufruire della rendita del fondo cessionario.
<b>Contribuzione</b>	Non è possibile versare nuovi contributi, salvo che venga attivato un nuovo rapporto di lavoro con maturazione di TFR (le due posizioni vengono gestite separatamente).
<b>Cumulo con RITA</b>	Le nuove prestazioni non sono cumulabili con una RITA in corso di liquidazione che andrà revocata per consentire l'attivazione di una delle nuove prestazioni.
<b>Montante residuo investito</b>	Il montante destinato a una delle nuove prestazioni ma non ancora erogato rimane investito nel comparto scelto dall'associato al momento della richiesta (o in quello di default del Fondo).
<b>Decesso del beneficiario</b>	Il montante residuo viene riscattato dai soggetti designati dall'associato al momento della richiesta. La designazione è obbligatoria: le richieste prive di questa indicazione sono considerate incomplete.
<b>Costi</b>	I costi addebitati devono essere contenuti e limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute.
<b>Tempi di erogazione</b>	Il Fondo eroga la prestazione entro i termini indicati nel regolamento e comunque non oltre 6 mesi dalla richiesta, tenendo conto altresì del periodo transitorio fino al 31 dicembre 2026 per adeguare i propri sistemi operativi.

Per ulteriori approfondimenti si invitano gli Associati a prendere visione della Deliberazione del 25 giugno 2026 emanata dalla Covip.

La Struttura del Fondo rimane a disposizione, come di consueto, il martedì e il giovedì dalle ore 9 alle ore 12 al numero 02 7700 3002.

Milano, 2 luglio 2026